

che la massima sincerità. La presentazione dei documenti, resa obbligatoria per le parti, chiude la via a qualunque sorpresa possa venire da una difesa sleale.

Anche quanto alla abbreviazione dei termini, poco avrò da dire, avendone già parlato l'egregio collega Vigna. Certo è che quattro giorni, nei giudizi commerciali, sono troppi, e non si tratta, in fin dei conti, che di applicare l'articolo 876 del Codice di commercio.

Quanto alla soppressione del secondo comma, parmi che si imponga. Venendo ad essere comune a tutte le parti il diritto di depositare i documenti, la disposizione di questo comma metterebbe in forse il diritto che ha la parte di far discutere la causa a termini dell'articolo 489 del Codice di procedura civile, e di far dichiarare rigettato l'appello senza esame.

Anche per la soppressione della parola « tuttavia » non ho nulla da dire, essendo manifesto che, approvandosi la prima parte dell'articolo nei termini da me proposti, il terzo capoverso dovrebbe cominciare senza quella parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Falcioni.

**Falcioni.** L'emendamento che io ho proposto, in concorso con altri colleghi, in aggiunta al primo comma dell'articolo 5, consta di due parti. Colla prima noi vorremmo si aggiungesse che l'avviso col quale la parte annunzia all'altra il deposito dei documenti, debba essere notificato non solo coll'atto di citazione o, come dice il progetto, con altro atto posteriore, ma che si dicesse semplicemente: « e anche con biglietto », e ciò in omaggio ai principii generali che sono nel Codice di procedura civile, il quale ammette generalmente la citazione per biglietto di atti d'istruttoria, ma più di tutto per rispondere a quel criterio antifiscale che ieri molto opportunamente ha accennato l'onorevole Guardasigilli, mostrandosi favorevole il più possibile alla citazione per biglietto in varii e determinati casi. Quindi in ciò spero di avere l'assenso dell'onorevole ministro.

La seconda parte ha la sua ragione di essere nel disposto del Codice di procedura civile e più specialmente nell'articolo 147 in rapporto al 176. Di ciò non parlo perchè ne hanno parlato molto bene il collega Vigna e l'onorevole Mezzanotte. Però mi permetto

di far presente all'onorevole ministro il pericolo dell'accettazione pura e semplice degli emendamenti proposti da quegli onorevoli colleghi e più specialmente dall'onorevole Mezzanotte, il quale vorrebbe che il termine per le cause commerciali possa essere ridotto alla metà.

Il termine stabilito dal primo comma che si riferisce al deposito dei documenti è di quattro giorni; ma il Codice commerciale all'articolo 147 stabilisce il termine di due giorni, cosicchè la metà non sarebbe mai la metà di quattro giorni come è poi detto all'articolo quinto. Ecco la ragione per cui abbiamo creduto bene di specificare l'emendamento: nel senso cioè che « qualora il termine fissato per l'udienza sia quello di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 147 del Codice di procedura civile, dovrà il deposito farsi nello stesso giorno della citazione nel primo caso, cioè quando due sono soltanto i giorni utili per la comparizione, e nel giorno successivo negli altri due, dandosene notizia all'altra parte convenuta colla citazione stessa. »

Questi, onorevole ministro, sono gli emendamenti che noi ci siamo proposti di rassegnare alla vostra intelligenza.

### Giuramento.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Arnaboldi lo invito a giurare. (*Legge la formula*).

**Arnaboldi.** Giuro!

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo al procedimento sommario.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

**Mango.** Non mi consideri, l'onorevole ministro, come un peccatore impenitente se riparlo di una questione che mi pare molto grave: cioè la necessità che tutte le parti, senza distinzione fra cause civili e commerciali, sieno rappresentate da un procuratore.

Io non voglio distinguere, ora, avendone già trattato, se nella materia commerciale le parti possano o no essere rappresentate da un procuratore.

Per quanto io mi sappia, almeno nella Corte d'appello e nei tribunali del Mezzo-